

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

DIRETTIVA 2009/161/UE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2009

che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

| | n. | pag. | data |
|--|------|------|----------|
| ► <u>M1</u> Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 | L 27 | 115 | 1.2.2017 |

**DIRETTIVA 2009/161/UE DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2009****che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)***Articolo 1*

Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 98/24/CE si definisce un terzo elenco di valori limite indicativi comunitari dell'esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri fissano a livello nazionale valori limite indicativi dell'esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori stabiliti a livello comunitario.

Articolo 3

Nell'allegato alla direttiva 2000/39/CE è soppresso il riferimento al fenolo.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 dicembre 2011.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate per le questioni disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO

| CAS ⁽¹⁾ | DENOMINAZIONE DELL'AGENTE | VALORI LIMITE | | | | Notazio- ne ⁽²⁾ |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|------|-------------------------------|
| | | 8 ore ⁽³⁾ | | Breve termine ⁽⁴⁾ | | |
| | | mg/m ³ ⁽⁵⁾ | ppm ⁽⁶⁾ | mg/m ³ | ppm | |
| 68-12-2 | N,N Dimetilformamide | 15 | 5 | 30 | 10 | cute |
| 75-15-0 | Disolfuro di carbonio | 15 | 5 | — | — | cute |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 80-62-6 | Metacrilato di metile | — | 50 | — | 100 | — |
| 96-33-3 | Metilacrilato | 18 | 5 | 36 | 10 | — |
| 108-05-4 | Acetato di vinile | 17,6 | 5 | 35,2 | 10 | — |
| 108-95-2 | Fenolo | 8 | 2 | 16 | 4 | cute |
| 109-86-4 | 2-Metossietanolo | — | 1 | — | — | cute |
| 110-49-6 | 2-Metiossietil acetato | — | 1 | — | — | cute |
| 110-80-5 | 2-Etossi etanolo | 8 | 2 | — | — | cute |
| 111-15-9 | 2-Etossietil acetato | 11 | 2 | — | — | cute |
| 123-91-1 | 1,4 Diossano | 73 | 20 | — | — | — |
| 140-88-5 | Etilacrilato | 21 | 5 | 42 | 10 | — |
| 624-83-9 | Isocianato di metile | — | — | — | 0,02 | — |
| 872-50-4 | n-metil-2-pirrolidone | 40 | 10 | 80 | 20 | cute |
| 1634-04-4 | Ossido di terz-butile e metile | 183,5 | 50 | 367 | 100 | — |
| | Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) ⁽⁷⁾ | 0,02 | — | — | — | — |
| 7664-93-9 | Acido solforico (nebulizzazione) ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ | 0,05 | — | — | — | — |
| 7783-06-4 | Acido solfidrico | 7 | 5 | 14 | 10 | — |

⁽¹⁾ CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (inventario europeo delle sostanze chimiche).

⁽²⁾ Una notazione cutanea attribuita ai VLEP identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide.

⁽³⁾ Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata (TWA).

⁽⁴⁾ Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

⁽⁵⁾ mg/m³: milligrammi per metro cubo d'aria a 20 °C e 101,3 Kpa.

⁽⁶⁾ ppm: parti per milione nell'aria (ml/m³).

⁽⁷⁾ Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicativi dell'esposizione professionale.

⁽⁸⁾ Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell'esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo.

⁽⁹⁾ La nebulizzazione è definita come frazione toracica.